

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO ATTIVITA' SANITARIE ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
Servizio 9 - Sanità Veterinaria

L'ASSESSORE DELLA SALUTE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il TT.U.LL.SS., approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTO il vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali Ordinamento del governo e dell'Amministrazione della regione;
VISTA la Legge Regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante norme per il riordino del servizio sanitario regionale;
VISTO il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, che recepisce la Direttiva del Consiglio 92/119/CEE relativa a "misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali";
VISTA la legge 2 giugno 1988 n. 218 concernente "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1996, n. 317, concernente il "regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali";
VISTO il Decreto del Ministro della Sanità del 8 aprile 1999, recante "Norme per la profilassi della scrapie negli allevamenti ovini e caprini" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento (CE) n. 999 del 22 maggio 2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la "Eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini e nei caprini e le regole per il commercio di ovini e caprini e di embrioni vivi" e le successive modificazioni;
VISTO il Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina;
VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004, concernente "Piano Nazionale di Selezione Genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini" con il quale si demanda alle regioni la predisposizione di piani di selezione genetica nei confronti di razze ovine autoctone;
VISTO il Decreto dell'Ispettore Generale dell'Assessorato per la Sanità n. 6095 del 3 agosto 2005 con cui è stato reso esecutivo il "Piano Regionale di Selezione Genetica per la Resistenza alle Encefalopatie Spongiformi negli ovini";
VISTO il parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità del 19 luglio 2007, relativo alla revisione delle misure nazionali restrittive sul latte;
VISTO il Decreto 30 ottobre 2007 abrogazione dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 8 aprile 1999, recante norme per la profilassi della scrapie negli allevamenti ovi-caprini;
VISTO il parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità del 5 giugno 2008, circa l'invio al consumo umano di ovi-caprini provenienti da focolai di encefalopatie spongiformi trasmissibili;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1069 del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;

VISTO il Regolamento CE n. 73/2009 che prevede un sostegno agli agricoltori per il miglioramento della qualità e della commercializzazione dei prodotti agricoli;

VISTO il Decreto 20 luglio 2009 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali recante disposizioni per all'attuazione dell'art. 68 del regolamento /CE) n.73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevede, tra l'altro, un sostegno specifico per l'acquisto e/o detenzione di montoni con genotipo ARR/ARR ovvero ARR/ARQ;

VISTO il Regolamento (CE) n. 727/2007 della commissione del 26 giugno 2007 che modifica gli allegati I, III, VII e X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizione per prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;

VISTO il parere del Comitato Nazionale per la sicurezza alimentare n. 7 del 17 aprile 2012, "Consumo di carni di ovini e caprini provenienti da focolai da encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST)" con cui si auspica un incremento dei piani di selezione genetica di animali resistenti già previsto dall'attuale normativa;

CONSIDERATO, in particolare, che il parere di cui sopra è basato sulla conclusione che un'efficace riduzione dei livelli complessivi di esposizione dei consumatori all'infettività da Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST) si può realizzare attraverso una diminuzione della prevalenza tramite i piani di selezione genetica in tutti gli allevamenti ovi-caprini, al fine di aumentare il numero dei genotipi resistenti e ridurre il carico infettante cui il consumatore potrebbe essere potenzialmente esposto;

CONSIDERATO che il Piano Regionale di Selezione Genetica reso esecutivo con D.A. n. 6095 del 3 agosto 2005 non ha trovato piena applicazione nel territorio regionale a causa del basso numero di aziende ovi-caprine iscritte al Libro Genealogico;

CONSIDERATO che nel corso degli anni 2011 e 2012 sono stati accertati n. 6 focolai di scrapie, con conseguente abbattimento selettivo di tutti i capi portatori di genotipo con sensibilità elevata e sconosciuta;

RITENUTO, altresì, di dovere estendere obbligatoriamente l'attuazione del Piano alle aziende con un numero di capi adulti, identificati singolarmente, superiore a n. 200;

RITENUTO necessario dare impulso al Piano Regionale di Selezione Genetica per creare greggi resistenti, limitare l'insorgenza della malattia e dare valore aggiunto agli allevamenti e alle relative produzioni, nella prospettiva che l'UE potrebbe limitare la circolazione di soggetti e prodotti non *scrapie-free* nel territorio comunitario;

RITENUTO di dovere abrogare il Decreto dell'Ispettore Generale dell'Assessorato per la Sanità n. 6095 del 3 agosto 2005 ed emanare un nuovo provvedimento per disciplinare, nel territorio regionale, l'attuazione del Piano di Selezione Genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini;


DECRETA


- Art. 1 - È reso obbligatorio nel territorio regionale, l'esecuzione del Piano di Selezione Genetica nelle popolazioni ovine, allegato al presente decreto.
- Art. 2 - Il Decreto dell'Ispettore Generale dell'Assessorato per la Sanità n. 6095 del 3 agosto 2005 è abrogato.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e pubblicato sul sito web di questo Assessorato.

Palermo, li 4 GEN. 2013

Il Dirigente Generale ad interim
(Dott. Salvatore Sammartano)


Il Dirigente del Servizio
(Dr. Pietro Schembri)



L'ASSESSORE
(D.ssa Lucia Borsellino)



PIANO DI SELEZIONE GENETICA

Obiettivi e Principi generali

L'obiettivo del Piano è quello di incrementare la frequenza dei caratteri di resistenza genetica alle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST) nella popolazione ovina al fine di:

- 1) concorrere all'eradicazione delle EST degli ovini;
- 2) concorrere alla creazione di allevamenti a "basso rischio" di EST;
- 3) contribuire alla tutela della salute umana ed animale.

Il Piano si basa sui principi di selezione attraverso la linea maschile.

L'incremento dei caratteri di resistenza viene realizzato attraverso:

- a) eliminazione dell'allele VRQ, tramite il divieto di utilizzazione di riproduttori portatori di tale allele;
- b) incremento della frequenza dell'allele ARR;
- c) costituzione di un serbatoio di arieti omozigoti resistenti ARR/ARR, utili anche per il ripopolamento degli allevamenti infetti;
- d) progressiva diminuzione della frequenza dell'allele ARQ.

Il presente Piano è obbligatorio per:

- a. gli allevamenti iscritti al libro genealogico;
- b. gli allevamenti ad elevato merito genetico;
- c. gli allevamenti commerciali che detengono un numero di capi superiore a n. 200.

Per gli allevamenti commerciali con capi inferiore a n. 200 l'adesione al piano rimane su base volontaria.

Tutti gli allevamenti soggetti al Piano devono essere ufficialmente indenni o indenni da brucellosi ed in regola con gli adempimenti sanitari previsti dalla normativa vigente.

Adesione al Piano

Ai detentori di allevamenti per i quali l'adesione al piano è obbligatoria verrà notificata, a cura del Servizio Veterinario dell'ASP, l'informazione e gli obblighi cui lo stesso è soggetto.

I detentori che intendono aderire su base volontaria, devono presentare formale istanza al Servizio Veterinario dell'ASP di competenza, con l'impegno di accettare integralmente le condizioni e gli obblighi previsti dal Piano.

Ricevuta la domanda il Servizio Veterinario dell'ASP provvede ad accertare l'identificazione individuale di ogni singolo soggetto ed ad eseguire una visita clinica su tutti i capi di età superiore a 12 mesi.

Tutti i capi presenti negli allevamenti soggetti al piano, qualora non ancora provvisti di identificativo elettronico, dovranno essere identificati elettronicamente a norma delle vigenti disposizioni a cura e spese delle AASSPP.

Al termine delle operazioni il Servizio Veterinario assegna la qualifica di "allevamento ovi-caprino aderente al Piano regionale di selezione genetica degli ovini per la profilassi della EST".

Registrazione nei sistemi informativi

I dati relativi alle aziende, agli allevamenti ed ai capi soggetti ai controlli di cui al presente piano dovranno essere registrati in BDN a cura dell'ASP competente per territorio alla voce "controlli" "piano EST e selezione genetica".

Controlli

Negli allevamenti soggetti al piano saranno effettuati, con cadenza annuale, campionamenti ematici su tutti i capi riproduttori di sesso maschile con genotipo sconosciuto ad eccezione di quelli destinati alla macellazione.

N

I controlli di cui sopra dovranno essere eseguiti, ove possibile, contestualmente ai controlli ufficiali previsti dal piano di eradicazione per la brucellosi ovi-caprina, al fine di ottimizzare le risorse e dare una scadenza certa, verificabile tramite sistemi informativi ufficiali, della periodicità degli interventi.

Per gli allevamenti iscritti al libro genealogico i controlli di cui al presente piano, a norma del piano nazionale di selezione genetica di cui al D.M. 17 dicembre 2004, saranno eseguiti a cura dell'ASSONAPA, che è responsabile del disegno, dell'organizzazione e della gestione dei relativi aspetti tecnici.

Tenendo conto del genotipo i riproduttori sono classificati secondo la tabella che segue

Schema di classificazione dei riproduttori

GENOTIPO	Riproduttori di 1° classe
ARR/ARR	Suscettibilità minima o nulla
Riproduttori di 2° classe	
ARR/ARH	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Si suppone tuttavia una suscettibilità scarsa
ARR/AHQ	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Si suppone tuttavia una suscettibilità scarsa
ARQ/ARR	Suscettibilità scarsa
Riproduttori di 3° classe	
ARQ/ARQ	Suscettibilità elevata
ARQ/AHQ	Suscettibilità elevata
AHQ/AHQ	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una suscettibilità elevata
ARQ/ARH	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una suscettibilità elevata
ARH/ARH	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una suscettibilità elevata
AHQ/ARH	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una suscettibilità elevata
Divieto di impiego come riproduttori	
VRQ/VRQ	Suscettibilità elevata
VRQ/ARQ	Suscettibilità elevata
VRQ/ARH	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Portatore dell'allele maggiormente suscettibile
VRQ/AHQ	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Portatore dell'allele maggiormente suscettibile
VRQ/ARR	Suscettibilità scarsa ma portatore dell'allele maggiormente suscettibile

Schema di selezione

- a) Gli allevamenti soggetti al piano non possono utilizzare riproduttori maschi diversi dalle classi di arieti indicate nella tabella sottostante;
- b) Per ogni allevamento partecipante, fermo restando l'utilizzo delle classi di arieti indicate, la scala di utilizzo decrescente per preferenza è indicativa e non vincolante per l'allevatore;

- c) L'utilizzo di montoni di classe 3^a, è consentito solo se provenienti da rimonta interna;
- d) I montoni di classe 3^a, provenienti da rimonta interna, sono utilizzabili solo per 3 anni dall'entrata in vigore del presente piano;
- e) I montoni di classe 2^a possono essere utilizzati fino al sesto anno dall'entrata in vigore del presente Piano.

Classi di arieti	Provenienza
1 ^a	Da allevamento iscritto al LG
1 ^a	Da allevamento di elevato merito genetico
1 ^a	Da allevamento commerciale o da rimonta interna
2 ^a	Da allevamento iscritto al LG
2 ^a	Da allevamento di elevato merito genetico
2 ^a	Da allevamento commerciale o da rimonta interna
3 ^a	Da rimonta interna

Qualifica degli allevamenti

Ad ogni allevamento aderente al piano di selezione sarà attribuita una delle seguenti qualifiche:

Livello I	Costituiti unicamente da ovini con genotipo ARR/ARR
Livello II	Costituiti da montoni ARR/ARR e soggetti recanti almeno un allele ARR
Livello III	Con progenie discendente unicamente da montoni con genotipo ARR/ARR
Livello IV	Con progenie discendente unicamente da montoni recanti almeno un allele ARR
Livello V	Aderenti al piano

Obblighi del detentore

I detentori degli allevamenti soggetti al Piano, fermo restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, hanno l'obbligo in particolare di:

- 1) segnalare tempestivamente al Servizio Veterinario dell'ASP competente la presenza di capi sospetti di EST;
- 2) segnalare entro 12 ore dal rinvenimento la morte di ogni capo delle specie ovina e caprina;
- 3) introdurre solamente arieti con genotipo noto e funzionale al programma di qualifica genetica;
- 4) mantenere aggiornato il registro di stalla;
- 5) collaborare con il Servizio Veterinario dell'ASP nell'esecuzione delle indagini epidemiologiche e nelle operazioni connesse con il prelievo di campioni per le prove di laboratorio;
- 6) rispettare le procedure operative del presente Piano, nonché le prescrizioni e le ordinanze emesse, con particolare riferimento ai tempi di riforma degli animali portatori di genotipo suscettibile alla malattia.

Sistema di certificazione individuale

Le AA.SS.PP. sono gli enti competenti alla certificazione genetica ufficiale e conferiscono le qualifiche di resistenza genetica agli allevamenti.

L'attribuzione del genotipo individuale ai capi sottoposti a campionamento, previa acquisizione del rapporto di prova ufficiale delle analisi genetiche dell'IZS della Sicilia o di altri laboratori autorizzati, dovrà essere operata mediante rilascio di apposito certificato ed implementazione della BDN.

Il certificato di cui sopra dovrà riportare almeno:

- 1) codice aziendale
- 2) specie
- 3) razza
- 4) sesso
- 5) codice identificativo individuale
- 6) genotipo
- 7) data di nascita

Per quant'altro non previsto dal presente piano si applicano le disposizioni di cui al D.M. 17 dicembre 2004, relativo al piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini.

Con cadenza mensile l'ASSONAPA trasmetterà al Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, con cadenza mensile, un report riferito all'attività svolta.

